

Regolamento per l'uso delle applicazioni di Intelligenza Artificiale nella scuola

(C.d.I 11 settembre 2025)

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle applicazioni di intelligenza artificiale (IA) nell'ambito scolastico, al fine di garantire un uso etico, responsabile, sicuro e conforme alle normative vigenti, in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Regolamento (UE) 2024 sull'IA (AI Act).

Art. 2 – Ambito di applicazione II

regolamento si applica a:

- strumenti e piattaforme digitali dotate di IA utilizzate per attività didattiche, organizzative o amministrative;
- ogni attività che preveda l'impiego di IA da parte di studenti, docenti o personale scolastico;
- attività sperimentali, progettuali o di formazione connesse all'uso dell'IA.

Art. 3 – Principi generali

Ogni utilizzo dell'IA nella scuola deve rispettare i seguenti principi:

- **Legalità, trasparenza e correttezza** del trattamento dei dati personali
- **Affidabilità e controllo umano**: le decisioni importanti non possono essere affidate esclusivamente a sistemi automatizzati
- **Proporzionalità e limitazione**: gli strumenti devono essere adeguati agli scopi didattici e usati con misura
- **Non discriminazione**: è vietato l'uso di IA che profilano o categorizzano studenti in modo improprio
- **Inclusività e accessibilità**

Art. 4 – Divieti

Conformemente all'AI Act, è vietato l'uso di sistemi di IA:

- per **riconoscere emozioni o stati emotivi** degli studenti;
- per effettuare **profilazioni psicologiche** o predizioni sul comportamento scolastico;
- che **valutano automaticamente gli studenti** senza intervento umano;
- che raccolgano dati biometrici o sensibili **senza consenso esplicito** e motivato. **Art. 5 – Applicazioni consentite (a basso rischio)** Sono ammessi strumenti:
 - di **supporto alla scrittura**, traduzione o elaborazione testi, previa sorveglianza didattica;
 - di **tutoraggio intelligente** per il recupero, il potenziamento o l'orientamento;
 - di **generazione di contenuti multimediali** per fini educativi (es. immagini, quiz, mappe concettuali);
 - per **l'assistenza amministrativa** interna (es. automatizzazione di moduli e risposte).

Art. 6 – Regole per studenti

- Gli studenti possono usare strumenti di IA **solo se autorizzati e guidati dal docente**.
- È vietato l'uso dell'IA per sostituire il lavoro personale durante verifiche, elaborati o prove ufficiali.
- Ogni utilizzo deve essere **dichiarato**, citando lo strumento impiegato e le sue funzioni.

Art. 7 – Formazione del personale

Il personale scolastico ha diritto a ricevere **formazione specifica** sull'uso consapevole, didatticamente valido e legalmente corretto dell'intelligenza artificiale.

Art. 8 – Protezione dei dati

Ogni uso di IA che comporti **trattamento di dati personali**:

- deve essere **autorizzato dal dirigente scolastico**;
- deve essere accompagnato da **informativa agli interessati** (art. 13 GDPR);
- può richiedere una **valutazione d'impatto (DPIA)** se trattasi di dati sensibili o profilazione. **Art. 9 – Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)** Il RPD è coinvolto:
 - nella valutazione preventiva degli strumenti IA adottati;
 - nella redazione di informative e pareri tecnici;
 - nel monitoraggio del rispetto della normativa privacy.

Art. 10 – Monitoraggio e revisione

Il Collegio Docenti, d'intesa con il Dirigente Scolastico e il RPD:

- valuta annualmente l'efficacia e i rischi degli strumenti IA utilizzati;
- può aggiornare il presente regolamento in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato:

Dal Collegio Dei Docenti il 11 settembre 2025

Dal Consiglio di Istituto il 11 settembre 2025

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituto in Amministrazione Trasparente ->Disposizioni Generali ->Atti Generali.

Data, 11 settembre 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO